



Regione Piemonte - Azienda Sanitaria Locale CN2 "Alba - Bra"

i:\deliberè\delibere da pubblicare\delib2011\1839.doc

D e t e r m i n a z i o n e D i r e t t o r i a l e

| NUMERO GENERALE | CODICE PROPOSTA | | | | DATA |
|--------------------|-----------------|--------|------|--------|------------------|
| | BUDGET | ADOTT. | ANNO | PROGR. | |
| 1839 | 000 | DIA | 11 | 0012 | 30 DICEMBRE 2011 |

O G G E T T O :

AGGIORNAMENTO DELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO AMIANTO AI SENSI DEL D.LGS. 81/08 E S.M.I. RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 1586/000/DIA/11/0007 DEL 7 DICEMBRE 2011

I L D I R E T T O R E A M M I N I S T R A T I V O

In quanto Datore di Lavoro ai sensi di quanto disposto dall'art. 28, u.c., dell'Atto Aziendale approvato con determinazione n. n. 1197/DIG/001/08/0008 del 30 giugno 2008 e rettificato con provvedimenti nn. 1851/DIG/001/08/0020 del 30 ottobre 2008 e 2239/100/DIG/08/0048 del 29 dicembre 2008;

Atteso che, con Determinazione n.1586/000/DIA/11/0007 del 7 dicembre 2011 è stato approvato l'aggiornamento del Documento di Valutazione del Rischio Amianto;

Considerato che, per mero errore materiale, durante le operazioni di impaginazione del suddetto documento di valutazione è stata inserita una versione non ancora aggiornata della pagina 15;

Preso atto che si rende pertanto necessario procedere ad una rettifica del Documento di Valutazione del Rischio Amianto precedentemente approvato;

Atteso che detto documento, realizzato dal Datore di Lavoro per tramite del Servizio di Prevenzione e Protezione, fa parte sostanziale delle misure di prevenzione così come previsto dalla Legge vigente;

Su proposta conforme del Responsabile della S.O.S. Prevenzione e Protezione (Ing. Ferruccio GAUDINO) che ne ha curato l'istruttoria;

D E T E R M I N A

- di prendere atto ed approvare, per le motivazioni indicate in premessa, l'aggiornamento rettificato del Documento di Valutazione del Rischio Amianto, che si **allega** quale parte integrante e sostanziale alla presente determinazione;

Segue determinazione n. 1839/000/DIA/11/0012 del 30 dicembre 2011

- di prendere altresì atto che il presente Documento di Valutazione del Rischio sostituisce ed annulla il documento precedentemente approvato con determinazione n.1586/000/DIA/11/0007 del 7 dicembre 2011;
- di trasmettere, per conoscenza e competenza, la presente determinazione al Medico Competente, al Direttore della S.O.C. Servizio di Prevenzione e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro (S.Pre.S.A.L.) ed al Direttore della S.O.C. Servizio di Igiene e Sanità Pubblica (S.I.S.P.);
- di trasmettere la presente determinazione agli R.L.S. ai sensi dell'Art. 50, comma 1, lettera e e comma 4 del D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i.;

Letto, approvato e sottoscritto.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Gianni BONELLI
F.TO BONELLI

Sottoscrizione del proponente:

IL RESPONSABILE DELLA S.O.S.
PREVENZIONE E PROTEZIONE
Ferruccio GAUDINO
F.TO GAUDINO

Allegato:

- *documento di valutazione rischio amianto - RETTIFICATO*

Archivio: III.5.2 - III.5.3

TR/sg

Regione Piemonte

Azienda Sanitaria Locale CN2
Via Vida n.10 - 12051 - ALBA

P.IVA 02419170044

E-mail certificata: aslcn2@legalmail.it

S.O.S. PREVENZIONE E PROTEZIONE

Tel. 0173/316.542 - Fax 0173/316.262

E-mail: prevenzione.alba@aslcn2.it



Responsabile Struttura Operativa: Ing. Ferruccio Gaudino



VALUTAZIONE RISCHIO AMIANTO

IL RESPONSABILE
S.O.S. PREVENZIONE E PROTEZIONE
(Ing. Ferruccio GAUDINO)

| | |
|--------------------------|--|
| Medico Competente | Dott. S. Amandola |
| R.L.S. | Sig. L. Giacosa, Sig. A. Vigliarolo, Sig. G. La Motta, Sig. G. Boffa, Sig. D. Pacelli, Sig. A. Fasciglione |
| Aggiornamento | anno 2011 |

INDICE

| | |
|--|---------|
| 1. CHE COS'E' L'AMIANTO..... | pag. 3 |
| 2. RISCHI PER LA SALUTE..... | pag. 4 |
| 3. POSSIBILI LOCALIZZAZIONI DELL'AMIANTO..... | pag. 5 |
| 4. TECNICHE DI INTERVENTO..... | pag. 7 |
| 4.1 Rimozione | |
| 4.2 Confinamento | |
| 4.3 Incapsulamento | |
| 5. ESPOSIZIONE SPORADICA E DI DEBOLE INTENSITA' (ESEDI)..... | pag. 9 |
| 5.1 Normativa di riferimento | |
| 5.2. Categorie ESEDI | |
| 5.2 Valutazione del rischio | |
| 6. VALUTAZIONE DEL RISCHIO NELL'A.S.L. CN2..... | pag. 14 |
| 6.1 Presenza di amianto nelle sedi aziendali | |
| 6.2 Esposizione sporadica all'amianto | |
| 6.3 Valutazione del rischio | |

Segue determinazione n. 1839/000/DIA/11/0012 del 30 dicembre 2011


Il presente documento costituisce l'aggiornamento del documento di valutazione dei rischi redatto al sensi del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. ed è stato esaminato da: Datore di Lavoro, Medico Competente, R.L.S.

Inoltre, come per tutti i documenti di valutazione dei rischi, anche la presente valutazione viene trasmessa in copia al Medico Competente per l'attività di sorveglianza sanitaria così come indicato dall'art. 41 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.

1. Che cos'è l'amianto

L'amianto o asbesto è un minerale presente in natura costituito da silicati a struttura cristallina e fibrosa; di esso esistono giacimenti e miniere in numerosi paesi del mondo tra cui l'Italia, che è stato il maggior produttore europeo.

Il minerale si presenta sotto diverse forme chimiche:



Il crisotilo o serpentino (**amianto bianco**), cosiddetto per la struttura spiraliforme delle fibre viste al microscopio, rappresenta da solo oltre il 90% del materiale estratto ed utilizzato.

Gli anfiboli, come la crocidolite (**amianto blu**) e l'amosite (**amianto bruno**) rappresentano meno del 10 % dell'amianto usato, e sono caratterizzati dalla struttura rigida e aghiforme delle fibre.

La bassa conducibilità termica e l'elevata resistenza agli agenti chimici ed alla trazione, sono alla base dell'elevato potere isolante e coibentante dell'amianto.

Molto diffuso in natura, può essere anche filato o tessuto, con eccezionali caratteristiche di incombustibilità e coibenza (*capacità di isolante termico, elettrico o acustico*).


Segue determinazione n. 1839/000/DIA/11/0012 del 30 dicembre 2011

Alla definizione delle sue caratteristiche concorre anche la sua particolare fibrosità che si può visivamente rappresentare allineando ipoteticamente fianco a fianco in un centimetro:




2. Rischi per la salute


Le fibre di amianto inalate si depositano in profondità nell'apparato respiratorio e possono provocare l'insorgenza di:



- Maggiore è la dose di fibre inalate nel tempo-vita, maggiore è il rischio di sviluppare tumori polmonari.
- L'abitudine al fumo incrementa fortemente il rischio di sviluppare tumori polmonari.
- Nessun tipo di fibra di amianto può essere considerata innocua e anche brevi periodi di intensa esposizione possono costituire un rischio.
- Le malattie da amianto possono svilupparsi anche dopo molti anni dalla cessazione dell'esposizione.



3. Possibili localizzazioni dell'amianto



Nel corso di interventi su immobili, impianti o strutture è possibile imbattersi in materiali costituiti da amianto o trattati con amianto, in matrice friabile o compatta.

Sono friabili i materiali che possono essere sbriciolati tra le dita (ad esempio: i soffitti spruzzati a scopo antincendio, anticondensa o fonoassorbente (*cemento acustico*), e il materiale spruzzato su travi, tubazioni e caldaie.)







sono compatti quelli che possono essere sbriciolati solo con l'ausilio di attrezzi meccanici (*frullino, trapano...*) come i pannelli o tramezzi isolanti, le coperture costituite da lastre piane o ondulate (*tipo Eternit*), canne fumarie, alcuni pavimenti in linoleum, cassoni idrici.

Segue determinazione n. 1839/000/DIA/11/0012 del 30 dicembre 2011



I MATERIALI FRIABILI TENDONO CON MAGGIORE FACILITÀ A RILASCIARE FIBRE DI AMIANTO NELL'AMBIENTE.

I MATERIALI COMPATTI RILASCIANO LE FIBRE SOLO SE ABRASI, PERFORATI O FRANTUMATI.

| Livelli di inquinamento ambientale da fibre di amianto | |
|---|--|
|  |  |
| aree urbane 0,1 - 2 ff/litro | aree industriali 5 - 40 ff/litro |
|  |  |
| bonifica aree industriali 2 - 20 ff/litro | aree minerarie attive (pietre verdi) 3 - 10 ff/litro |

4. Tecniche di intervento

La presenza in un edificio o in un impianto di materiali contenenti amianto, non significa necessariamente che esista un rischio per la salute degli occupanti.

Solo se non si applicano corrette procedure di lavoro è possibile che si determini un rilascio di fibre respirabili da chi vi abita o vi lavora.

Pertanto ogni attività svolta nei locali deve essere tale da non provocare una contaminazione ambientale e rendere così possibile l'inalazione.

Il Responsabile per l'amianto ha il compito di informare sulla sua presenza i soggetti interessati, individuare le eventuali cause di pericolo e regolamentare tutti i processi di intervento sui materiali a rischio.

Tale figura è prevista dalla normativa (*DM 6 settembre 1994*) che individua nel soggetto responsabile del programma di controllo e manutenzione del materiale contenente amianto, colui che sovrintende a tutti gli interventi.

Le tecniche di intervento vanno sempre precedute da una valutazione del rischio di dispersione di fibre di amianto e dipendono dai seguenti parametri:

- **l'accessibilità della struttura con materiali di amianto;**
- **la suscettibilità al danneggiamento (friabilità e condizioni di conservazione)**
- **le esigenze dell'intervento.**

Le tecniche di intervento possono prevedere provvedimenti di **RESTAURO** dei materiali o provvedimenti di **BONIFICA**.

Il restauro è indicato preferibilmente per rivestimenti di tubi e caldaie o per materiali di tipo cementizio che presentino danni circoscritti ad una superficie non superiore al 10 % del totale.

I provvedimenti di bonifica invece, si realizzano con 3 modalità:

4.1 La rimozione

presenta il vantaggio di eliminare definitivamente il problema amianto e conseguentemente ogni programma di manutenzione e controllo.

Presenta comunque l'inconveniente di essere una operazione



Segue determinazione n. 1839/000/DIA/11/0012 del 30 dicembre 2011

dispendiosa, che comporta un elevato rischio di contaminazione ambientale se non viene condotta con scrupolosa osservanza delle norme tecniche, e produce rifiuti pericolosi.

Un intervento di rimozione eseguito da imprese poco esperte può elevare pericolosamente la concentrazione di fibre di amianto nell'aria respirabile nonché una contaminazione ambientale e determinare un aumento del rischio di malattie da amianto.

4.2 L'incapsulamento

è una tecnica di imbibizione del materiale contenente amianto che viene trattato con sostanze in grado di formare un rivestimento compatto che si mescola alla struttura preesistente rinforzandola (D.M. 20 agosto 1999)

Tale tecnica presenta il vantaggio di proteggere dal rilascio di fibre, migliorare la resistenza del materiale e non produrre rifiuti.

Tuttavia comporta la necessità di mantenere nel tempo un programma di manutenzione e controllo in quanto soluzione non definitiva.


Inoltre, in caso di trattamenti di coperture in cemento-amianto si impone, per il fissaggio delle fibre, un'operazione preliminare di pulizia che può determinare un notevole rilascio delle stesse.



4.3 Il confinamento

consiste nel costruire una protezione contro il rilascio delle fibre (*sopracopertura, controsoffittatura*) che non produce rifiuti, ma non risolve definitivamente il problema.

Inoltre, in caso di coperture, è necessario individuare i materiali non idonei a sopportare il peso della sopracopertura la quale, per l'installazione, necessita di un ancoraggio alla copertura preesistente con la foratura della stessa. Questa operazione deve essere effettuata evitando l'uso di strumenti vibranti ad alta velocità, ma utilizzando solo apparecchi a bassa velocità e con sistema di aspirazione incorporato, ad elevata efficienza.



Occorre infine ricordare che:

ogni intervento di ristrutturazione o demolizione di strutture contenenti materiali con amianto deve essere sempre preceduto dalla rimozione dell'amianto stesso, al fine di eliminare il possibile rischio di dispersione delle fibre.

5. Esposizione Sporadica E di Debole Intensità all'amianto (ESEDI)

5.1 Normativa di riferimento

Dal 25 gennaio 2011 è stata emessa dal **Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali** la "**Circolare 25 gennaio 2011 - Esposizioni sporadiche e di debole intensità (ESEDI) all'amianto** nell'ambito delle attività previste dall'**art. 249** commi 2 e 4, del **D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81**", riguardante la approvazione degli "**Orientamenti pratici** per la determinazione delle esposizioni sporadiche e di debole intensità all'amianto" stilati dalla **Commissione consultiva permanente** sulla sicurezza sul lavoro.

La circolare contiene **linee guida** riguardanti la **definizione** delle **attività saltuarie** che hanno un possibile contatto con l'amianto che non superi le **sessanta ore l'anno**, non più di **4 ore consecutive** per ogni singolo intervento e per non più di **due interventi al mese**. Chiarisce in che modo identificare le categorie ESEDI, soggette a obblighi in sicurezza meno serrati, per evitare di identificare nella suddetta categoria **lavoratori maggiormente esposti** e quindi maggiormente a rischio.

Definisce chiaramente quali siano gli **ambiti** e i **parametri** di calcolo per definire un'opera capace di rientrare nella categoria ESEDI, nei quali parametri è compresa un'obbligatoria e doverosa **valutazione del rischio** preliminare, finalizzata a scongiurare la possibilità di contrazione di malattie da amianto.

In caso di esposizione sporadica e di debole intensità all'amianto, **il datore di lavoro è ugualmente tenuto a rispettare** quanto disposto dal Titolo IX, Capo 3 del D.Lgs. 81/2008, **ad eccezione delle disposizioni elencate all'articolo 249, comma 2.**

5.2 Categorie ESEDI

Nel documento vengono prese in considerazione attività comuni, come quelle di idraulici, muratori, elettricisti, lattonieri, meccanici, che si trovano sporadicamente a contatto con materiali contenenti amianto come onduline di eternit, tubazioni in cemento-amianto, per stabilire (in attuazione all'art. 249 comma 2 del D.Lgs. 81/08) i **parametri di sporadicità** dell'attività svolta sulla base della frequenza degli interventi compiuti e quelli entro cui i livelli di esposizione inalatoria del singolo lavoratore possono essere definiti di **debole intensità**.

Occorre premettere che un'attività può essere classificata "ESEDI" se viene effettuata:

- per massimo 60 ore l'anno
- se ogni singolo intervento dura non più di 4 ore
- se non vengono effettuati più di 2 interventi al mese

La durata dell'intervento va misurata tenendo conto non solo del tempo necessario all'espletamento dell'attività, ma anche della durata delle operazioni necessarie alla pulizia del sito, alla messa in sicurezza dei rifiuti e alla decontaminazione dell'operatore.

Il documento emanato dalla Commissione riporta in premessa che il parametro migliore per definire le esposizioni sporadiche e di debole intensità è **la dose cumulata annua**, riferita a uno scenario di esposizione professionale di 1920 ore annue, cioè **240 giornate lavorate di 8 ore ciascuna**.

Il numero degli addetti esposti deve essere limitato il più possibile, e comunque **non devono essere impiegati più di tre operatori**; l'esposizione massima è fissata in **10 fibre di amianto per litro**, riferite ad un periodo di **otto ore**.

Per determinare quali attività lavorative possano rientrare nelle definizioni di "ESEDI" si devono verificare le condizioni di sporadicità dell'attività svolta sulla base della frequenza degli interventi compiuti e di contestuale debole intensità dei livelli di esposizione inalatoria del singolo lavoratore o dei lavoratori, ivi compresi quelli di cui all'art. 21 del D. Lgs. 81/08 e s.m.i. nelle diverse attività svolte in presenza di amianto.

La Commissione Consultiva permanente riporta, a titolo *indicativo e non esaustivo*, un primo elenco (denominato Allegato 1), comprendente quattro categorie di attività classificabili come ESEDI:

a. **Brevi attività non continuative di manutenzione** durante le quali il lavoro viene effettuato solo su materiali non friabili (come ad esempio: interventi di emergenza per rottura su condotte idriche, finalizzati al ripristino del flusso e che non necessitino l'impiego di attrezzature da taglio con asportazione di truciolo, ecc.)

b. **Rimozione senza deterioramento di materiali non degradati** in cui le fibre di amianto sono fermamente legate a una matrice (come ad esempio: rimozione di vasche e cassoni per l'acqua, rimozione di una superficie limitata di mattonelle in vinil-amianto, raccolta di piccoli pezzi di MCA non friabile, ecc.)

Segue determinazione n. 1839/000/DIA/11/0012 del 30 dicembre 2011

c. Operazioni di **incapsulamento e confinamento di materiali contenenti amianto** che si trovano in buono stato (come ad esempio: interventi su MCA non friabile ed in buono stato di conservazione, messa in sicurezza di materiale frammentato, ecc.)

d. Operazioni di **sorveglianza e controllo dell'aria e prelievo dei campioni** ai fini dell'individuazione della presenza di amianto in un determinato materiale (come ad esempio: il campionamento e l'analisi di campioni aerei o massivi e attività di sopralluogo per accertare lo stato di conservazione dei manufatti installati)

In conclusione, ogni datore di lavoro che dovrà svolgere un'attività lavorativa saltuaria su materiali contenenti amianto avrà l'obbligo di valutare i relativi rischi, tenendo conto delle Linee Guida della Commissione consultiva permanente per la salute e la sicurezza sul lavoro, al fine di determinare se l'attività rientra nelle **Esposizioni Sporadiche E di Deboli Intensità (ESEDI)** ed usufruire delle esclusioni di cui all'art. 249 comma

Pertanto, dovrà identificare i lavoratori addetti e dichiarare chiaramente, nel suddetto DVR, che gli stessi possono essere adibiti ad attività lavorative conformi alle definizioni "ESEDI", e quindi applicare le misure di prevenzione e protezione previste dal Titolo IX, Capo III del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81.

5.3 Valutazione del rischio

L'articolo 249 comma 2 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. dispone:

1. Nella valutazione di cui all'articolo 28, il datore di lavoro valuta (*leggasi: deve valutare*) i rischi dovuti alla **polvere** proveniente dall'**amianto** e dai materiali contenenti amianto, al fine di stabilire la natura e il **grado dell'esposizione** e le misure preventive e protettive da attuare.

2. Nei casi di **esposizioni sporadiche e di debole intensità** e a condizione che risulti chiaramente dalla valutazione dei rischi di cui al comma 1 che il **valore limite di esposizione** all'amianto non è superato nell'aria dell'ambiente di lavoro, **non si applicano gli articoli 250, 251 comma 1, 259 e 260 comma 1** (riguardanti **notifica, misure di prevenzione e protezione, sorveglianza sanitaria, registro di esposizione** e cartelle sanitarie e di rischio) nelle seguenti attività:

Segue determinazione n. 1839/000/DIA/11/0012 del 30 dicembre 2011

- a) brevi attività non continuative di manutenzione durante le quali il lavoro viene effettuato solo su materiali non friabili;
- b) rimozione senza deterioramento di materiali non degradati in cui le fibre di amianto sono fermamente legate ad una matrice;
- c) incapsulamento e confinamento di materiali contenenti amianto che si trovano in buono stato;
- d) sorveglianza e controllo dell'aria e prelievo dei campioni ai fini dell'individuazione della presenza di amianto in un determinato materiale.

Secondo quanto disposto all'articolo 252, anche in caso di ESEDI, il datore di lavoro dovrà adottare le misure appropriate affinché i luoghi in cui si svolgono tali attività siano:

- 1) **chiaramente delimitati e contrassegnati da appositi cartelli;**
- 2) **accessibili esclusivamente ai lavoratori che vi debbano accedere a motivo del loro lavoro** o della loro funzione;
- 3) oggetto del **divieto di fumare;**
- b) siano predisposte **aree speciali che consentano ai lavoratori di mangiare e bere senza rischio** di contaminazione da polvere di amianto;
- c) siano messi a disposizione dei lavoratori **adeguati indumenti di lavoro o adeguati dispositivi di protezione individuale;**
- d) detti indumenti di lavoro o protettivi **restino all'interno dell'impresa**. Essi possono essere trasportati all'esterno solo per il lavaggio in lavanderie attrezzate per questo tipo di operazioni, in contenitori chiusi, qualora l'impresa stessa non vi provveda o in caso di utilizzazione di indumenti monouso per lo smaltimento secondo le vigenti disposizioni;
- e) gli **indumenti di lavoro o protettivi siano riposti in un luogo separato** da quello destinato agli abiti civili;
- f) i lavoratori possano disporre di **impianti sanitari adeguati**, provvisti di **docce**, in caso di operazioni in ambienti polverosi;

Segue determinazione n. 1839/000/DIA/11/0012 del 30 dicembre 2011

g) **l'equipaggiamento protettivo sia custodito in locali a tale scopo destinati e controllato e pulito dopo ogni utilizzazione:** siano prese misure per riparare o sostituire l'equipaggiamento difettoso o deteriorato prima di ogni utilizzazione;

L' inosservanza della disposizione può comportare la sanzione **dell'arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro** per il datore di lavoro e il dirigente.

6. Valutazione del rischio nell'ASL CN2

6.1 Presenza di amianto nelle sedi aziendali

In base alla precedente valutazione dei rischi **si può ribadire che, a tutt'oggi, negli edifici di proprietà dell'ASL CN2, è esclusa la presenza di amianto.**

In ogni caso, ogni qualvolta si sospetti la presenza di materiali contenenti amianto, si procede a far effettuare dei campionamenti da parte di ditte competenti e a farci inviare i relativi rapporti di prova.

Qualora dai rapporti risultasse la presenza di amianto si adotteranno tutte le misure preventive e protettive dettate dalle vigenti normative.

6.2 Esposizione sporadica all'amianto

Nella nostra realtà aziendale risultano esposti a rischio amianto alcuni Tecnici della Prevenzione della SOC S.Pre.S.A.L. (Servizio Prevenzione e Salute negli Ambienti di Lavoro) e della SOC S.I.S.P. (Servizio Igiene e Sanità Pubblica).

Infatti, la SOC S.Pre.S.A.L. ha tra le proprie funzioni quella di:

- prevenzione degli infortuni, delle malattie professionali e delle patologie correlate al lavoro;
- tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori;
- individuazione e accertamento dei fattori di rischio e vigilanza sull'applicazione della normativa prevenzionale;
- accertamento delle cause e delle responsabilità di infortuni e di malattie professionali.

mentre, la SOC S.I.S.P. ha tra le proprie funzioni quella di:

- rilascio dei pareri igienico – sanitari preventivi all'insediamento delle cosiddette industrie insalubri, ex art. 216-217 T.U.LL.SS. – R.D. 1265/34 ed art. 48 L.R. 56/77;
- verifiche congiunte con l'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale per specifiche tematiche quali odori molesti, inquinamenti ambientali con effetti sulla salute delle persone, presenza di materiali contenenti amianto;
- partecipazione alle attività delle commissioni di vigilanza: delle Asl sulle strutture sanitarie, socio-sanitarie e depositi farmaceutici;

Segue determinazione n. 1839/000/DIA/11/0012 del 30 dicembre 2011

- partecipazione alle Conferenze dei servizi per la verifica preventiva di attività ad elevato impatto ambientale ed ai fini del rilascio delle Autorizzazioni Integrate Ambientali;

In base a quanto sopra esposto è stato effettuato un colloquio con i relativi Direttori per esaminare le attività comportanti esposizione a rischio amianto alla luce di quanto riportato nella "**Circolare 25 gennaio 2011 - Esposizioni sporadiche** e di debole intensità (**ESEDI**) all'**amianto** nell'ambito delle attività previste dall'**art. 249** commi 2 e 4, del **D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81**" e si è stabilito che dette attività rientrano al punto d) dell'allegato 1 "Elenco attività ESEDI".

I Tecnici della Prevenzione che a tutt'oggi possono incorrere in una esposizione sporadica all'amianto e per i quali in passato era stata attivata la sorveglianza sanitaria, risultano essere i Sigg.:

S.O.C. S. Pre.S.A.L.

Corino Pietro

Ghisa Anna

Leone Alessandro

Saltetti Marisa

S.O.C. S.I.S.P.

Morra Giuseppe

Ruata Alfredo

Scaglione Franco

Per il personale di cui sopra, a seguito della "**Circolare 25 gennaio 2011 - Esposizioni sporadiche** e di debole intensità (**ESEDI**) all'**amianto** nell'ambito delle attività previste dall'**art. 249** commi 2 e 4, del **D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81**", su proposta del Medico Competente condivisa dal R.S.P.P. e dai Direttori delle SS.OO.CC. S.Pre.S.A.L. e S.I.S.P., la sorveglianza sanitaria viene sospesa.

In ogni caso, a detto personale, sono stati messi a disposizione adeguati dispositivi di protezione individuale e indumenti protettivi (Facciali filtranti FFP3, guanti di protezione da rischio biologico/chimico, tute e calzari monouso in Tyvek) oltre ad impianti sanitari adeguati.

L'equipaggiamento protettivo è custodito in locale apposito, controllato e pulito dopo ogni utilizzazione.

Se l'equipaggiamento risulta difettoso o deteriorato viene inoltrata richiesta per la sua immediata sostituzione.

Segue determinazione n. 1839/000/DIA/11/0012 del 30 dicembre 2011

| | |
|--|---|
| <p>Invio al controllo della Giunta della Regione, ex art. 2, c. 1, L.R. 30 giugno 1992, n. 31 prot. n. _____ del _____, ricevuta dalla Regione in data _____</p> <p>Richiesta chiarimenti da parte della Regione prot. n. _____ del _____</p> <p>Risposta chiarimenti da parte della Regione con nota prot. n. _____ del _____, ricevuta dalla Regione in data _____</p> <p>Provvedimento conclusivo del procedimento n. _____ del _____</p> <p><input type="checkbox"/> declaratorio di nullità o decadenza <input type="checkbox"/> di annullamento o non approvazione <input type="checkbox"/> di approvazione</p> | <p>Invio al Collegio Sindacale Prot. n. _____ del _____</p> <p>Invio alla Rappresentanza della Conferenza dei Sindaci: Prot. n. _____ del _____</p> <p>CERTIFICATO DI REGISTRAZIONE CONTABILE Si dichiara l'avvenuta registrazione contabile da parte della S.O.C. Gestione Economico-Finanziaria Alba, li _____ IL FUNZIONARIO INCARICATO _____</p> <p>CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE Si certifica che la presente determinazione è stata posta in pubblicazione presso l'Albo dell'A.S.L. CN2, il _____ per quindici giorni consecutivi IL FUNZIONARIO INCARICATO S.O.C. AFFARI GENERALI <i>Silvia BARACCO</i> F.TO BARACCO</p> |
| <p>CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'</p> | |
| <p>Provvedimenti soggetti al controllo della Giunta della Regione</p> <p>Si certifica che la presente determinazione è divenuta esecutiva il _____</p> <p><input type="checkbox"/> per decorrenza dei termini <input type="checkbox"/> per approvazione da parte della Giunta della Regione</p> | <p>Provvedimenti non soggetti al Controllo della Giunta della Regione</p> <p>Si certifica che la presente determinazione è divenuta esecutiva il _____</p> <p><input type="checkbox"/> essendo immediatamente eseguibile <input type="checkbox"/> essendo trascorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 3, L.R. 30/06/92, n. 31)</p> |
| <p>IL FUNZIONARIO INCARICATO S.O.C. AFFARI GENERALI <i>Silvia BARACCO</i> F.TO BARACCO</p> | |